

## **TI\_GERICHTE 52.2001.292 vom 27. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.292](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.292)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.292 du 27 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.292 del 27 novembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2001 52.2001.292 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2001 52.2001.292 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2001 52.2001.292

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00292 Lugano 27 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 20 agosto 2001 del \_\_\_\_\_ contro la decisione 4 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3203) che annulla i dispositivi 2 e 3 della risoluzione 25 settembre 2000 del consiglio comunale; vista la risposta 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che su proposta del municipio di \_\_\_\_\_ (MM. n. 15/2000) , il 25 settembre 2000 il consiglio comunale ha adottato a larga maggioranza una risoluzione con cui: 1. ha approvato la convenzione di cooperazione fra la \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ e il Comune di \_\_\_\_\_, avente per scopo l'apertura e la gestione a \_\_\_\_\_ di un casinò fondato su una concessione federale di tipo "A"; 2. ha autorizzato la commutazione d'uso dei mappali no. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ da beni amministrativi in beni patrimoniali; 3. ha approvato la costituzione di un diritto di compera in favore della \_\_\_\_\_ sui mappali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ di proprietà del Comune di \_\_\_\_\_; 4. ha autorizzato l'acquisto di 30 azioni nominative della \_\_\_\_\_ al valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna, per cui il finanziamento è stato concesso un credito di fr. 30'000.-; 5. ha designato un rappresentante delle azioni del Comune di \_\_\_\_\_ in seno all'Assemblea generale degli azionisti della società \_\_\_\_\_ nelle persone del Segretario comunale e del direttore dei Servizi finanziari pro tempore, la cui partecipazione verrà decisa a dipendenza delle trattande. che con giudizio 4 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato i dispositivi 2 e 3 della predetta risoluzione, accogliendo i ricorsi contro di essa inoltrati da \_\_\_\_\_, per motivi che non occorre qui evocare; che contro il predetto giudizio governativo il municipio di \_\_\_\_\_ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino delle deliberazioni annullate; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e \_\_\_\_\_; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e

detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna; STA 15 giugno 2001 in re municipio di Tenero Contra; ZBl 1995, 474); che vero è che, in passato, il Tribunale cantonale amministrativo ha ommesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; questa prassi tollerante, ma contraria alla legge, aveva tuttavia per oggetto impugnative presentate da municipi privi dell'assistenza di un legale; se possa essere ulteriormente applicata o meno in questi casi è questione che per il momento può rimanere indecisa, poiché, ai fini del presente giudizio, basta rilevare che, dopo la sentenza del Tribunale federale sopra indicata, non può comunque essere confermata nel caso di gravami interposti da municipi patrocinati da un avvocato o dotati di un proprio servizio giuridico; da un legale si può in effetti pretendere che conosca la distinzione tra parte processuale e rappresentante; che già per questo motivo, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente; che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.